RegioneLombardia

DECRETO N. 14875 Del 04/10/2023

Identificativo Atto n. 5731

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

DECRETO N. 4317 DEL 23.03.2023 E S.M.I. - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA - OPERAZIONE 22.1.01 «SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA» - APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE - PROVVEDIMENTI.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA
FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

VISTI i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008 e s.m.i;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i;
- n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina;
- n. 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come modificato con decisione n. C (2022) 9378 dell'8 dicembre 2022 con l'introduzione della Misura 22 che prevede un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina ulteriormente modificato con decisione n. C (2023) 4259 del 20 giugno 2023;

VISTO il decreto n. 11430 del 28 luglio 2023 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni del P.S.R. 2014/2020, tra cui dell'operazione 22.1.01«Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia»;

RICHIAMATI i seguenti decreti della competente Unità Organizzativa:

- n.16556 del 18 novembre 2022 di approvazione delle disposizioni attuative relative all'Operazione 22.1.01 – «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
- n. 4317 del 23 marzo 2023 di approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande relative all'Operazione 22.1.01;
- n. 7098 del 15 maggio 2023 con il quale sono stati in parte rivisti gli esiti del decreto 4317/2023;

DATO ATTO che con il sopra citato decreto 4317 del 23/03/2023 e s.m.i. è stata inserita nell'Allegato C) - domande non ammissibili - la seguente istanza:

ID domanda	Ragione sociale	Sede Aziendale	P.IVA	Contributo richiesto	Motivazione esclusione
2423544	Olivari Luigia Maria	Peschiera Borromeo (MI)	05973790966	14.069,00	il richiedente ha ricevuto sanzioni in relazione alla

					condizionalità per la campagna 2021

CONSIDERATO che:

- a seguito dei controlli esperiti da parte dei Veterinari ufficiali dell'ATS Città Metropolitana di Milano nell'azienda della signora Olivari Luigia Maria sono emerse irregolarità che hanno avuto ripercussioni sul rispetto delle norme in materia di condizionalità sottoscritte al momento della presentazione delle domande di aiuto comunitario determinando l'avvio di un procedimento sanzionatorio;
- l'avvio del procedimento sanzionatorio per mancato rispetto delle norme di condizionalità aveva determinato la non ammissione a finanziamento dell'istanza presentata a valere sull'Operazione 22.1.01;
- la suddetta Signora ha presentato memorie, che hanno dato luogo ad una revisione della decisione in senso favorevole alla stessa;

VISTA la nota n. X1.2023.0338298 del 13/07/2023 con la quale i competenti uffici di OPR hanno comunicato l'accoglimento dell'istanza di annullamento della sanzione di condizionalità e che pertanto la suddetta azienda, al momento della presentazione della domanda, era in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al par. 4 delle disposizioni attuative approvate con decreto n. 16556 del 18 novembre 2022;

RITENUTO quindi di rivedere gli esiti del decreto n. 4317/2023 e s.m.i. disponendo il finanziamento dell'istanza in questione per un contributo spettante pari a € 14.069,00, modificandone gli allegati nel seguente modo:

- nell'allegato A "domande ammissibili" alla posizione 1719 viene inserita la domanda n. ID 2423544 presentata dall'azienda Olivari Luigia Maria P.IVA 05973790966
- nell'allegato C "domande non ammissibili" viene eliminata la medesima domanda n. ID 2423544 dalla posizione 28;

DATO ATTO che per l'azienda Olivari Luigia Maria è stato generato il CUP: E22H23003230009;

VERIFICATO che l'ammissione a finanziamento dell'istanza presentata dall'azienda Olivari Luigia Maria, comporta una maggiore spesa di € 14.069,00;

DATO ATTO che è necessario assicurare la liquidazione delle risorse sopra citate e che l'importo di € 14.069,00 grava sul bilancio dell'OPR;

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente

della U.O. Filiere Vegetali e Zootecniche, Agroambiente, Nitrati e Sostenibilità Ambientale, Bonifica e Irrigazione e Fitosanitario, attribuite con la D.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di rivedere gli esiti del decreto n. 4317/2023, così come già modificati dal decreto n. 7098/2023, nel seguente modo:
    - disponendo il finanziamento della domanda n. 2423544 - Olivari Luigia Maria – Peschiera Borromeo (MI) P.IVA 05973790966 per un contributo spettante pari ad € 14.069,00;
    - modificando gli allegati nel seguente modo:
        - nell'allegato A "domande ammissibili" alla posizione 1719 viene inserita la domanda n. ID 2423544 presentata dall'azienda Olivari Luigia Maria P.IVA 05973790966
        - nell'allegato C "domande non ammissibili" viene eliminata la medesima domanda n. ID 2423544 dalla posizione 28;
2. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) le attività connesse alla gestione e alla liquidazione del contributo previsto dal presente decreto, compreso il recupero delle somme indebitamente percepite, nonché la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale http://www.opr.regione.lombardia.it;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'OPR per il seguito di competenza e comunicare l'esito dello stesso al beneficiario;
4. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile di presentare, in alternativa:
   a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
   b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 4317 del 23/03/2023 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito dedicato al Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 all'indirizzo www.regione.lombardia.it www.psr.regione.lombardia.it – sezione bandi.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge